

# **TI\_GERICHTE 15.2001.35 vom 20. April 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-04-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2001.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.35)

FR: TI\_GERICHTE 15.2001.35 du 20 avril 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2001.35 del 20 aprile 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva ( Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 3.c pag 14 s.).

#### **E. 1.1**

Di conseguenza è annullata la decisione 15 febbraio 2001 dell'UE di Lugano e confermato l'elenco oneri 30 gennaio 2001 del mapp. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_.

#### **E. 1.2**

L'UE di Lugano impartirà un termine di 20 giorni al \_\_\_\_\_ per accertare le pretese contestate dalla \_\_\_\_\_

#### **E. 1.3**

L'UE di Lugano impartirà un termine di 20 giorni \_\_\_\_\_ per contestare la pretesa di interessi del \_\_\_\_\_ garantita da ipoteca legale iscritta il 21 giugno 1996 sul mapp. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

### **E. 2**

In virtù dell'art. 140 LEF, l'Ufficio constata prima dell'incanto ed in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto attuale del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L'Ufficio di esecuzione (al contrario di quello di fallimento, cfr. l'art. 259 LEF che non rimanda all'art. 140) non ha potere alcuno di controllare titolarità e portata delle pretese insinuate; l'Ufficio di esecuzione non può pertanto modificare, rifiutare, contestare ( DTF 121 III 24) o richiedere documenti giustificativi a sostegno di tali pretese (art. 36 cpv. 2 RFF; DTF 112 III 30). L'Ufficio di esecuzione è unicamente legittimato a rifiutare le richieste di iscrizione, che non costituiscono in alcun caso un aggravio per il fondo. L'elenco oneri, seppure possa contenere in tal guisa pretese indebite, cresce comunque in giudicato se non vi sono contestazioni o se la procedura di contestazione si è conclusa senza modificare tali insinuazioni ( Markus Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 101-106 ad art. 140).

### **E. 2.1**

Gli elenchi oneri possono essere contestati con ricorso ex art. 17 LEF unicamente con argomentazioni di carattere formale, rimanendo gli argomenti di carattere materiale di esclusiva competenza del giudice civile (art. 140 cpv. 2 LEF, con rimando agli art. 106-109 LEF e art. 39 RFF; Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz , op. cit. , n. 126 ad art. 140).

### **E. 2.2**

Dal momento che l'Ufficio riceve una contestazione degli elenchi oneri, esso deve dare avvio alla procedura di contestazione (art. 140 cpv. 2 LEF). Se la pretesa contestata è iscritta a Registro fondiario, l'Ufficio impartisce un termine di venti giorni al contestante per promuovere l'azione di contestazione della pretesa (art. 108 cpv. 3 LEF e 39 RFF, su rimando dell'art. 140 cpv. 2 LEF; Häusermann / Kurt Stöckli / Andrea Feuz , op. cit. , n. 123 ad art. 140). Se la pretesa contestata non è invece iscritta a Registro fondiario, l'Ufficio impartisce un termine di venti giorni all'insinuante per promuovere l'azione di accertamento della sua pretesa (art. 107 cpv. 5 LEF e 39 RFF, su rimando dell'art. 140; CEFvig [91/85] 12 agosto 1986, confermata in: DTF 112 III 109 cons. 4.a; Häusermann / Kurt Stöckli / Andreas Feuz , op. cit. , n. 123 ad art. 140).

### **E. 2.3**

Ne consegue che l'Ufficio di esecuzione di Lugano, ricevuta la contestazione 2 febbraio 2001 della \_\_\_\_\_ avverso l'elenco oneri 30 gennaio 2001 del mapp. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, avrebbe dovuto impartire un termine di 20 giorni al \_\_\_\_\_ per far accertare le pretese contestate dalla \_\_\_\_\_ (in casu le tasse immobiliari dal 1989 al 1994), e impartire un termine di 20 giorni alla \_\_\_\_\_ per contestare la pretesa di interessi del \_\_\_\_\_ garantita da ipoteca legale iscritta il 21 giugno 1996. Pertanto il ricorso 15 febbraio 2001 del \_\_\_\_\_ va accolto e l'elenco oneri 30 gennaio 2001 va confermato. L'Ufficio provvederà dunque a notificare a tutti gli interessati l'annullamento giudiziale della propria decisione 15 febbraio 2001 e la conferma degli originali elenchi oneri 30 gennaio 2001. Al contempo l'Ufficio impartirà i termini per agire di cui sopra alle parti interessate.

### **E. 3**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

### **E. 4**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano Per la  
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.